

strazioni comunali di poter nominare per conferma alcuni esattori, diventi invece obbligo verso quegli esattori i quali per tutto il periodo della loro gestione, non hanno dato luogo a nessuna lagnanza; sono stati sempre puntuali e godono la stima e la fiducia del pubblico? Perchè non si deve concedere a costoro il diritto di essere riconfermati e perchè il Comune dovrebbe negarlo? In questo modo noi otterremmo un vantaggio grandissimo. Da una parte avremmo la sicurezza di avere un esattore di cui conosciamo lo zelo e la puntualità e dall'altra avremo la sicurezza della diminuzione dell'aggio, quando a tale disposizione fosse aggiunta la condizione che la conferma non si potrebbe accettare se la offerta dell'aggio non fosse uguale o minore del tre per cento. Molti degli esattori, e di ciò posso dare affidamento, si contenterebbero di fare questa domanda al Municipio per ottenerne la conferma per altri cinque e magari per altri dieci anni.

Così potremmo ottenere il nostro scopo, assicurare una diminuzione di aggio ed avere la fiducia e la serena coscienza che a quel posto così importante e così delicato sono destinate persone che sanno fare il loro dovere e che comprendono l'importanza dell'ufficio loro affidato.

Queste le osservazioni che volevo fare alla Camera: lascio all'onorevole ministro e all'onorevole Commissione di tenerle in quel conto che nella loro intelligenza ed esperienza crederanno conveniente.

Ho presentato altresì vari emendamenti, ma poichè siamo nella discussione generale mi riservo di svolgerli volta per volta nella discussione degli articoli. Per ora mi basta augurarmi che le mie osservazioni possano, se non altro, essere prese in considerazione e studiate dall'onorevole Commissione e dall'onorevole ministro. (*Benissimo!*)

**Presidente** Ha facoltà di parlare l'onorevole Galluppi.

**Galluppi.** Onorevoli colleghi. Ieri l'onorevole De Nava, che mi duole non vedere ora presente nell'Aula, prendendo la parola in questa discussione generale, richiamava giustamente l'attenzione della Camera sull'importante riforma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 72 del disegno di legge che stiamo esaminando. Il qual capoverso dispone che contro i provvedimenti definitivi emanati dai prefetti per la sospensione degli atti esecutivi relativi alla riscossione

di imposte dirette, non è dato altro ricorso che quello straordinario al Re, a tenore dell'articolo 12 della legge organica sul Consiglio di Stato.

Naturalmente l'onorevole De Nava censurava la disposizione contenuta in quel capoverso ed osservava che questa riforma sconvolgerebbe da capo a fondo tutto l'ordinamento vigente sulla giustizia amministrativa, la quale garantisce agli interessati il diritto di scelta fra il ricorso straordinario al Re e il ricorso contenzioso dinanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato; ed osservava altresì che non si può così di straforo e quasi in via accidentale introdurre una riforma tanto importante modificando il sistema attuale della legge vigente privando le parti di un rimedio di impugnativa che assicura ampiamente alla tutela dei loro interessi le maggiori guarentigie di imparzialità e di indipendenza nel giudizio amministrativo.

Io non posso punto associarmi alle censure che l'onorevole collega De Nava muoveva alla riforma contenuta nel menzionato ultimo capoverso dell'articolo 72.

Anzitutto non si comprende per qual ragione il legislatore, prendendo occasione dalla riforma di una legge speciale, non possa introdurre in essa delle deroghe alle norme ordinarie di procedura e di giurisdizione, ma debba invece modificare tutto intero l'ordinamento che regola la materia, quando la deroga che si introduce è giustificata da speciali motivi di pubblico interesse, come nel caso presente. Bisogna infatti riflettere che la legge di riscossione delle imposte dirette, più che un procedimento speciale ha adottato un procedimento eccezionalissimo, che è richiesto dalla specialità del fine d'ordine pubblico che il legislatore si propone con esso di conseguire. E però, come la legge sulla riscossione delle imposte dirette, ha potuto derogare a tutte le norme ordinarie della procedura esecutiva sancite dal Codice di procedura civile, non si comprende come questa stessa legge non potrebbe derogare nello stesso modo alle norme ordinarie sancite dalla legge regolatrice della giustizia amministrativa per i ricorsi che amministrativamente si possono proporre contro i provvedimenti delle autorità competenti.

Ma il punto più importante in cui dissenso dall'opinione manifestata ieri dall'onorevole De Nava riguarda la convenienza di